




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 4505

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea -
Legge europea 2017

N. 543 – 14 giugno 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 4505

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea –
Legge europea 2017

N. 543 – 14 giugno 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AVVOCATI STABILITI. COMPLETO ADEGUAMENTO DELLA DIRETTIVA 98/5/CE	- 4 -
ARTICOLO 2	- 5 -
TRACCIABILITÀ DEI MEDICINALI VETERINARI	- 5 -
ARTICOLO 3	- 7 -
DISPOSIZIONI PER LA COMPLETA ATTUAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO 2008/913/GAI SULLA LOTTA CONTRO TALUNE FORME DI RAZZISMO E XENOFobia – CASO EU-PILOT 8184/15/JUST	- 7 -
ARTICOLO 4	- 8 -
FONDO PER L'INDENNIZZO DELLE VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI	- 8 -
ARTICOLO 5	- 14 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO. PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2013/4080 ..	- 14 -
ARTICOLO 6	- 17 -
MODIFICHE AL REGIME DI NON IMPONIBILITÀ AI FINI DELL'IVA DELLE CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 146, PARAGRAFO 1, LETTERA C) DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE	- 17 -
ARTICOLO 7	- 18 -
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE NAVI ISCRITTE NEI REGISTRI DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA O DELLO SEE.	- 18 -
ARTICOLO 8	- 23 -
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EX LETTORI DI LINGUA STRANIERA. CASO EU-PILOT 2079/11/EMPL	- 23 -
ARTICOLO 9	- 26 -
MISURE IN MATERIA DI CASEINE E CASEINATI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA	- 26 -
ARTICOLO 10	- 29 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE. MONITORAGGIO SOSTANZE CHIMICHE. CASO EU-PILOT 7304/15/ENVI	- 29 -
ARTICOLO 11	- 30 -
CORRETTA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/271/CEE IN MATERIA DI ACQUE REFLUE URBANE	- 30 -
ARTICOLO 13	- 31 -
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ESTRANEO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SELEZIONATO PER PARTECIPARE A INIZIATIVE E MISSIONI DEL SERVIZIO EUROPEO DI AZIONE ESTERNA.	- 31 -

Informazioni sul provvedimento:

A.C.	4505
Titolo:	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017
Iniziativa:	governativa in prima lettura alla Camera
Commissione di merito:	XIV
Relatrice per la Commissione di merito	Berlinghieri
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente
<i>Parere richiesto:</i>	
Destinatario:	alla XIV Commissione in sede referente
Oggetto:	testo del provvedimento

PREMESSA

Il disegno di legge reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2017).

Ai sensi dell'articolo 30, della legge n. 234/2012, ogni anno il Governo presenta, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, al fine di assicurare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'UE (comma 1). La legge europea, in particolare, reca: disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE (comma 3, lett. a); disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'UE (comma 3, lett. b); disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'UE (comma 3, lett. c); disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'UE (comma 3, lett. d); disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato (comma 3, lett. e). Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'UE di cui alla legge di delegazione europea e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche (comma 4). Le entrate derivanti dalle summenzionate tariffe sono

attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione¹ (comma 5).

Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

Si segnala che l'articolo 14 del disegno di legge reca una clausola generale di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ad esclusione degli articoli 4, 5, 7 e 8. Specifiche clausole di invarianza sono inoltre contenute agli articoli 2, 9 e 11.

Si esaminano di seguito le norme specificamente considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia di avvocati stabiliti. Completo adeguamento della Direttiva 98/5/CE

Normativa vigente: l'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 96/2001 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale) prevede che l'avvocato stabilito, ai fini dell'iscrizione alla sezione speciale dell'albo dei cassazionisti, sia tenuto a presentare relativa domanda al Consiglio nazionale forense (CNF) dimostrando di aver esercitato la professione nell'UE per almeno 12 anni, compresi quelli eventualmente già esercitati come avvocato stabilito.

L'articolo 22, comma 2, della legge n. 246/2012, dispone che l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori possa essere richiesta, oltre che da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato il relativo esame², anche da chi, avendo maturato un'anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF.

La norma sostituisce l'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 96/2001 con un nuovo testo, al fine di uniformare la disciplina per l'accesso degli avvocati stabiliti al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a quella prevista dall'art. 22, comma 2, dalla legge n. 247/2012 per gli avvocati che hanno ottenuto il titolo abilitativo in Italia.

La disposizione, in particolare, riduce da 12 a 8 anni il periodo minimo di esercizio della professione forense in ambito UE da parte dell'avvocato stabilito ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, prevedendo, altresì, per i medesimi fini, l'obbligo della lodevole e proficua frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura (comma 1). Viene, altresì, introdotta una disciplina transitoria (comma 2).

¹ Ai sensi del regolamento di cui al DPR n. 469/1999.

² Disciplinato dalla legge n. 1003/1936 e dal RD n. 1482/1936.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione ed afferma che, dall'esame delle disposizioni concernenti la materia degli avvocati stabiliti, non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che le eventuali attività amministrative e di comunicazione da parte del Ministero della giustizia potranno essere svolte attraverso l'utilizzo delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Viene, inoltre, precisato che l'attività di formazione presso la Scuola superiore dell'avvocatura è disciplinata e regolata autonomamente con regolamento del Consiglio nazionale forense e che la frequenza è subordinata al pagamento di una quota da parte dell'avvocato interessato alla formazione funzionalizzata all'iscrizione all'albo speciale, a totale copertura delle spese connesse all'organizzazione dei corsi formativi.

La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che, nel complesso, tale intervento si è reso necessario tenendo conto del principio di buon andamento della giustizia italiana mediante la promozione di competenze e di requisiti di specifica professionalità, funzionali ad una corretta efficienza degli uffici giudiziari interessati ed al contenimento del numero di ricorsi inammissibili.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le attività amministrative e di comunicazione che l'amministrazione della giustizia sarà tenuta a sviluppare in ordine all'attuazione della disposizione in riferimento potranno essere svolte – come affermato dalla relazione tecnica - nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria di cui all'articolo 14 del provvedimento in esame. In ordine alle attività di formazione presso la Scuola superiore dell'avvocatura del Consiglio nazionale forense cui sono tenuti (comma 1) gli avvocati stabiliti ai fini dell'abilitazione al patrocinio in Cassazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che, come evidenziato dalla stessa RT, tali attività di formazione sono subordinate al pagamento di una quota da parte dell'avvocato interessato.

ARTICOLO 2

Tracciabilità dei medicinali veterinari

La norme, modificando il decreto legislativo n. 193/2006 (codice dei medicinali veterinari), introducono disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari per il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2001/82/CE.

Si prevede, in particolare, quanto segue:

- viene introdotto l'obbligo per alcuni soggetti (produttori, depositari, grossisti, farmacisti, titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio - vendita diretta o al

dettaglio - dei medicinali ad uso veterinario, e i medici veterinari a seguito di prescrizione degli stessi medicinali) di inserire nella banca dati centrale (istituita dal DM salute del 15 luglio 2004), finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, le seguenti informazioni:

- l'inizio dell'attività di vendita, ogni variazione intervenuta successivamente all'immissione in commercio e cessazione;
- i dati relativi alla produzione e commercializzazione dei medicinali veterinari.

E' prevista, inoltre, una specifica clausola di invarianza in base alla quale l'attività di tenuta ed aggiornamento della banca dati è svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

- si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, che la prescrizione dei medicinali veterinari sia redatta esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati centrale sopra citata.

Nel periodo transitorio, anteriormente alla predetta data, la prescrizione dei medicinali veterinari, ove obbligatoria, può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica, in alternativa all'utilizzo del modello previsto in base alla normativa vigente.

La **relazione tecnica** afferma che le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con particolare riferimento al sistema di tracciabilità, la RT precisa che, essendo il sistema realizzato mediante sostanziale sovrapposizione ed utilizzo degli strumenti già attivi per il monitoraggio dei medicinali ad uso umano, la norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, poiché eseguito con le risorse umane, strumentali e finanziarie, interne al Ministero della salute, disponibili a legislazione vigente.

La banca dati, infatti, è già funzionante presso il Ministero della salute ed è stata originariamente istituita per la tracciabilità del farmaco ad uso umano. Successivamente è stata ampliata e attualmente prevede un settore dedicato alla raccolta dei dati relativi ai medicinali veterinari, fino ad ora alimentato su base volontaria.

In merito l'introduzione dell'obbligo di utilizzo del modello informatizzato di ricetta veterinaria, in luogo di quello cartaceo, la RT afferma che la norma non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che la maggior parte delle regioni ha già aderito alla sperimentazione su base volontaria, consistente nell'accesso al prontuario *on-line* del Ministero della salute, e che il relativo servizio informativo è già a disposizione dei servizi veterinari delle ASL. Inoltre, precisa la RT, a regime la digitalizzazione delle procedure comporterà una elevata riduzione degli oneri per i soggetti coinvolti e un risparmio di risorse umane ed economiche per i Servizi veterinari e le autorità competenti deputate al controllo ufficiale e all'attività di farmaco sorveglianza.

La RT rammenta che, nelle more dell'introduzione dell'obbligo di prescrizione informatizzata del farmaco veterinario su tutto il territorio nazionale, nel periodo agosto-settembre 2015 è partita la fase di sperimentazione su base volontaria presso le regioni Abruzzo e Lombardia, con la collaborazione tecnica ed operativa del Centro Servizi Nazionale (CSN) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, consistente nell'accesso al prontuario on-line del Ministero delle salute, disponibile al link <https://www.vetinfo.sanita.it/>. I soggetti coinvolti sono 8 ASL, 24 veterinari liberi professionisti, 25 grossisti e farmacie e 59 allevamenti (11 avicoli, 41 bovini e 7 suini) di cui 49 in regione Lombardia e 10 in regione Abruzzo. Nel corso del 2016, altre Regioni e Province autonome (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, P.A. di Bolzano, P.A. di Trento, Sardegna, Umbria, Veneto e Valle D'Aosta) hanno manifestato la volontà di aderire alla sperimentazione auspicando, in tempi brevi, l'adozione della ricetta elettronica.

La RT rappresenta infine che le predette attività di aggiornamento della banca dati del Ministero della salute saranno realizzate a valere sulla contabilità speciale 5965 relativa al progetto/intervento "Malattie animali" del Fondo di rotazione per le politiche europee.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce degli elementi riportati dalla relazione tecnica per suffragare l'effettiva possibilità di far fronte ai nuovi adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili.

ARTICOLO 3

Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme di razzismo e xenofobia – Caso EU-Pilot 8184/15/JUST

La norma estende l'ambito di applicazione della fattispecie aggravante di reato di “negazionismo”, di cui all'art. 3, comma 3-*bis*, della legge n. 654/1975, prevedendo la punibilità oltre che - come previsto nel testo vigente - in caso di negazione totale o parziale della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, anche nei casi di grave minimizzazione ed apologia dei medesimi crimini (comma 1). Viene, inoltre, aggiunto il “negazionismo” alle fattispecie delittuose che, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, comportano la responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, in relazione alla commissione di tale reato viene prevista l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e interdittive (comma 2).

La relazione tecnica afferma che l'articolo in esame reca disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI, sulla lotta contro alcune forme di discriminazione razziale e xenofobiche.

Con riguardo al comma 1, viene evidenziato che, trattandosi di norma di diritto sostanziale, volta ad allargare la casistica delle condotte xenofobiche ed antisemitiche ritenute illecite e da reprimere con applicazione di una pena pari ai comportamenti di “negazionismo”, l’attuazione della disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L’amministrazione della giustizia provvede agli adempimenti di natura istituzionale nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo al comma 2, viene, altresì, rilevato che per evitare la strumentalizzazione a fini xenofobi di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare è prevista la responsabilità amministrativa per enti, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica, per i quali è previsto l’inasprimento del regime sanzionatorio con l’introduzione di un articolo aggiuntivo al D. lgs. n. 231/2001. L’attuazione di tale norma, che introduce una disciplina puramente sanzionatoria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 4

Fondo per l’indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti

Normativa vigente. Gli articoli da 11 a 16 della L. 122/2016 (Legge europea 2015-2016) riconoscono il diritto all’indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L’indennizzo è concesso per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime l’indennizzo è comunque erogato anche in assenza di spese mediche e assistenziali. La determinazione degli importi dell’indennizzo è demandata a un decreto interministeriale, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti (articolo 11).

L’indennizzo, ai sensi dell’articolo 12, è corrisposto alle seguenti condizioni:

- a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento del danno, salvo che l’autore del reato sia rimasto ignoto;
- c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale;

d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.

A tali fini, il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura è stato destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti ed ha assunto la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti».

Oltre alle risorse che già alimentavano il Fondo per le vittime della mafia, il nuovo Fondo viene alimentato anche da un contributo annuale dello Stato pari ad euro 2.600.000 a decorrere dal 2016. Nel caso in cui, nell'anno di riferimento, le disponibilità finanziarie dovessero risultare insufficienti a soddisfare gli aventi diritto, viene prevista la possibilità che gli stessi accedano al Fondo in quota proporzionale e integrino le somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi (articolo 14).

La norme prevedono che l'indennizzo previsto ai sensi degli articoli da 11 a 16 della L. 122/2016 spetti anche a chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della medesima legge (comma 1).

La relazione illustrativa afferma che con le disposizioni in esame si intende completare l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni della direttiva 2004/80/CE per quanto riguarda l'ambito di operatività *ratione temporis* della nuova disciplina. Infatti, la disciplina dettata dalla legge europea 2015-2016 è applicabile alle fattispecie successive alla sua entrata in vigore (23 luglio 2016), mentre la direttiva 2004/80/CE fa obbligo agli Stati membri di applicare le disposizioni almeno ai richiedenti le cui lesioni derivino da reati commessi dopo il 30 giugno 2005. Pertanto, con la presente disposizione si estende la disciplina relativa all'accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti a chiunque sia stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005.

La domanda di concessione dell'indennizzo è presentata entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, alle condizioni e secondo le modalità di accesso all'indennizzo previste dagli articoli 11, 12, 13, comma 1, e 14, della L. 122/2016 (comma 2).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea³ (comma 3).

³ Di cui all'articolo 41-*bis* della L. 234/2012.

Per il monitoraggio degli oneri valutati di cui al comma 3 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della L. 196/2009 (comma 4).

L'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della L. 196/2009 prevede che il Ministero dell'economia provveda al monitoraggio degli oneri, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. Qualora siano in procinto di verificarsi detti scostamenti, il Ministro dell'economia, in attesa delle misure correttive provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, allo stesso si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni disciplinano le fattispecie precedenti all'entrata in vigore della legge europea 2015/2016, stabilendo un termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione della domanda di indennizzo. La refusione delle spese stabilite dal legislatore per l'indennizzo delle vittime dei reati dolosi commessi con violenza alla persona e per le altre ipotesi specifiche previste dalla legge europea 2015-2016 è stata, in fase di prima attuazione della direttiva, calcolata su base prudenziale, alla luce dei dati forniti dall'ISTAT inerenti le vittime di delitti intenzionali violenti, ad opera di ignoti, per l'anno 2012 (ipotesi di atti sessuali con minorenni, furto con strappo, lesioni personali gravissime, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, omicidio, ecc.).

Sempre su base prudenziale, in ragione della stima effettuata sul numero e la tipologia di reati secondo il predetto dato ISTAT, riferito però all'anno 2016, si è proceduto ad una quantificazione degli oneri finanziari a regime, suddivisi per anno di riferimento, per procedere all'indennizzo delle vittime dei suddetti reati, commessi con violenza, o dai loro aventi causa, che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa. Trattandosi di una refusione a titolo di indennizzo per i danni subiti, il termine entro il quale il diritto deve essere esercitato, per evitare che si estingua, trova la propria regola generale, nel nostro ordinamento, all'articolo 2946 del Codice civile, che dispone la prescrizione dei diritti con il decorso del decimo anno dal giorno in cui il diritto stesso può esser fatto valere. Il calcolo, pertanto, è stato compiuto considerando i dieci anni (2006-2015) precedenti all'entrata in vigore della L. 122/2016 e, considerati i casi di coloro che potranno essere ammessi al beneficio dell' indennizzo, il numero delle persone offese ad opera di ignoti può essere stimato nella misura di 326 in ragione d'anno, cui sono da aggiungere, sempre a fini prudenziali, un egual numero di beneficiari vittime di tale tipologia di reati commessi da autori noti, per un totale complessivo di 652 beneficiari annui. Ai predetti oneri, valutati in 26 milioni di euro, per l'anno 2017, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Si prevede quindi, annualmente, la diversa misura degli indennizzi a seconda delle fattispecie delittuose come dai seguenti schemi.

Indennizzo nel caso di autore ignoto del reato:

€ 7.000 (indennizzo fisso) per n. 30 beneficiari (in caso di omicidio) = 210.000;
€ 5.000 (indennizzo fisso) per n 100 beneficiari (in caso di violenza sessuale) = € 500.000;
€ 3.000 (indennizzo fisso) per n. 196 beneficiari (in caso di lesioni personali gravi o gravissime) = 588.000.

Il totale annuo è pertanto stimato in 1.298.000 euro.

L'onere complessivo valutato su un periodo di 10 anni antecedenti l'entrata in vigore della legge può essere stimato in circa 12.980.000 e rideterminato prudenzialmente in euro 13.000.000.

Indennizzo nel caso di autore noto del reato:

€ 7.000 (indennizzo fisso) per n. 30 beneficiari (in caso di omicidio) = 210.000;
€ 5.000 (indennizzo fisso) per n 100 beneficiari (in caso di violenza sessuale) = € 500.000;
€ 3.000 (indennizzo fisso) per n. 196 beneficiari (in caso di lesioni personali gravi o gravissime) = 588.000.

Il totale annuo è pertanto stimato in 1.298.000 euro.

L'onere complessivo valutato su un periodo di 10 anni antecedenti l'entrata in vigore della legge può essere stimato in circa 12.980.000 e rideterminato prudenzialmente in euro 13.000.000.

Pertanto, l'ammontare complessivo dell'indennizzo che potrà essere corrisposto ai beneficiari in possesso dei necessari requisiti normativi, per il periodo (2006-2015) antecedente all'entrata in vigore della legge n. 122/2016, può stimarsi in euro 26.000.000.

La quantificazione conferma pertanto l'onere sua base annua (2.600.000 euro) già stimato con riferimento agli articoli da 11 a 16 della L. 122/2016. In proposito, si ricorda che la **relazione tecnica** riferita a tali articoli evidenziava che, sulla base dei dati ISTAT, il numero totale di vittime di delitti intenzionali violenti ad opera di ignoti risultava essere pari a 10.623 unità. Occorreva comunque considerare che il legislatore aveva fissato una serie di parametri che limitano al massimo le ipotesi di diritto all'indennizzo, tra cui il riconoscimento di tale diritto esclusivamente in favore di vittime di reati dolosi commessi con violenza alla persona e in altre ipotesi specifiche previste, fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati se più favorevoli. Inoltre, sono stati previsti specifici requisiti anche reddituali ed ulteriori condizioni nonché prescrizioni per la presentazione delle domande. Un'ulteriore limitazione al numero annuo di indennizzi agli aventi diritto riguardava la disponibilità finanziaria del "Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti" già istituito presso il Ministero dell'interno. La RT, considerati i casi elencati di coloro che potranno essere ammessi al beneficio dell'indennizzo, affermava che il numero delle persone offese ad opera di ignoti che potranno beneficiare dello stesso, può essere prudenzialmente stimato in circa 326 unità in ragione d'anno, ai quali aggiungere, sempre a fini prudenziali, un egual numero di beneficiari vittime di reati intenzionali violenti commessi da autori noti, per un totale di 652 beneficiari annui.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni estendono il diritto al risarcimento per le vittime di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della L. 122/2016.

Si ricorda che la legge n. 122/2016 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale 8 luglio 2016, n. 158, ed è entrata in vigore il 23 luglio 2016.

Relativamente alla quantificazione degli oneri, atteso che gli stessi confermano la spesa annua già stimata dalla relazione tecnica riferita alla legge n. 122/2016, appare utile acquisire elementi di valutazione sul numero delle domande effettivamente pervenute relativamente al periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 11 a 16 della medesima L. 122/2016.

Per quanto riguarda le annualità da considerare ai fini della quantificazione complessiva, si osserva che le disposizioni prevedono un periodo di applicazione di circa 11 anni (30 giugno 2005-23 luglio 2016). La relazione tecnica valuta invece l'onere complessivo riferendosi a un periodo di dieci anni.

La relazione illustrativa afferma che l'onere è stato previsto considerando i dieci anni precedenti all'entrata in vigore della L. 122/2016 poiché il diritto all'indennizzo è soggetto, ai sensi dell'articolo 2946 del Codice civile, all'ordinario termine di prescrizione.

Ai fini della verifica della stima - riferita esclusivamente al periodo 2006-2015 - appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo, tenuto conto che la norma fa invece espresso riferimento a reati commessi successivamente al 30 giugno 2005, termine stabilito dalla direttiva europea (articolo 18 della direttiva 2004/80/CE).

Si fa presente altresì che il comma 2 dell'articolo in esame dispone che la domanda di concessione dell'indennizzo sia presentata alle condizioni e secondo le modalità di accesso al beneficio previste dagli articoli 11, 12, 13, comma 1, e 14 della legge n. 122/2016.

L'art. 11 richiamato, al comma 3, dispone che, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti». Ai sensi del comma 4 del successivo articolo 14 – anch'esso richiamato dalla norma in esame – nel caso in cui, nell'anno di riferimento, le disponibilità finanziarie dovessero risultare insufficienti a soddisfare gli aventi diritto, viene prevista la possibilità per gli stessi di accedere al Fondo in quota proporzionale e di integrare

le somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.

Andrebbe in proposito precisato se l'applicazione delle predette disposizioni risulti compatibile con la specifica configurazione delle prestazioni previste dall'articolo in esame, che sembrerebbero far riferimento al riconoscimento di diritti: si rileva in proposito che la norma in esame configura gli oneri come "valutati" (comma 3), richiamando espressamente le procedure di monitoraggio previste per gli "oneri valutati" dalla legge di contabilità pubblica (comma 4), laddove l'articolo 16 della legge n. 122 del 2016 prevedeva un'autorizzazione di spesa, da intendersi quindi come limite massimo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva preliminarmente che l'articolo in commento, al comma 3, provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'estensione dell'indennizzo di cui al capo III, sezione II, della legge n. 122 del 2016 in favore delle vittime di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della predetta legge. In particolare, ai predetti oneri, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. In proposito, si rammenta che tale Fondo (cap. 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), espressamente finalizzato dalla norma istitutiva al tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea⁴, reca nel corrente bilancio triennale dello Stato una dotazione pari ad euro 83.735.800 per l'anno 2017 e a euro 34.435.880 per ciascuno degli anni 2018 e 2019. In tale quadro, non si hanno osservazioni da formulazione posto che il Fondo in parola sembra presentare le necessarie disponibilità, anche tenendo conto degli utilizzi del Fondo medesimo previsti ai sensi delle ulteriori disposizioni del presente provvedimento⁵, delle quali

⁴ Il citato articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 prevede, al comma 1, l'intervento del Fondo in questione nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

⁵ Si tratta, nello specifico, degli articoli 5, comma 3, 7, comma 4 e 8, comma 3.

si darà successivamente conto. Sul punto appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Si fa altresì presente che il comma 4 prevede, in caso di scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, l'applicazione della nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009. In proposito, giacché alla luce della recente riforma della disciplina in materia di contabilità pubblica⁶ la predetta procedura dovrebbe intendersi implicitamente applicabile anche a prescindere da un suo esplicito richiamo, andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere il comma 4 dell'articolo 4. Viceversa, qualora si intendesse mantenere la disposizione in esame andrebbe comunque considerata l'opportunità di procedere ad una riformulazione del comma medesimo, nel senso di precisare che "agli oneri valutati di cui al comma 3 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196", laddove il testo in esame sembra limitare il richiamo alla predetta procedura in riferimento alla sola attività di monitoraggio degli oneri e non anche all'adozione delle conseguenti iniziative ivi previste, volte ad assicurare l'effettiva compensazione dei relativi effetti finanziari. Su tali aspetti, appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 5

Disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto. Procedura di infrazione n. 2013/4080

La norma prevede, in favore dei soggetti che rilasciano la garanzia ai fini del rimborso IVA, un ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa pari allo 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. Il versamento avviene quando è definitivamente accertato il rimborso spettante; in caso di mancato avviso per l'accertamento o la rettifica dell'importo del rimborso spettante, il versamento avviene alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso (comma 1).

La disposizione si applica a partire dalle richieste di rimborso fatte con dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale presentate a decorrere dal primo trimestre 2018 (comma 2).

⁶ Legge 4 agosto 2016, n. 163.

Ai relativi oneri, valutati in 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 (comma 3).

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Ai fini della stima, la RT:

- considera i quadri VX e VY della dichiarazione IVA dell'anno 2014 (quadri in cui si chiede il rimborso dell'imposta);
- esclude i contribuenti che hanno indicato in dichiarazione l'esonero dalla garanzia e gli enti pubblici;
- seleziona i contribuenti che hanno chiesto rimborso per un valore superiore a 30.000 euro (ai sensi dell'art. 7-*quater*, co. 32, del decreto legge n. 193/2016 non è necessaria la garanzia per rimborsi di importo inferiore).

Da tali elaborazioni effettuate sui dati 2014, la RT indica n. 6.503 contribuenti che hanno chiesto rimborsi per un totale di 3.634,8 milioni di euro.

La RT, inoltre, considera che la polizza fideiussoria deve coprire la parte eccedente il 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente. Ipotizza quindi che il valore massimo delle fidejussioni sia pari al 90% dei crediti richiesti a rimborso.

La RT afferma che i dati 2015 (primi dati parziali trimestrali) evidenziano "un notevole abbattimento rispetto all'anno 2014, dovuto alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 175/2014 (semplificazione fiscale) alla disciplina sui rimborsi". Pertanto, la RT ipotizza una riduzione del 50% dei dati sopra riportati e stima l'onere in circa 2,4 milioni di euro annuo ($3.634,8 \times 90\% \times 50\% \times 0,15\%$).

Considerando che la durata media della garanzia è di 3 anni, gli effetti decorrenti dall'anno di scadenza della garanzia stessa (dal terzo anno in poi) sono stimati dalla RT in 7,3 milioni ($2,4 \times 3$).

Al riguardo si segnala quanto segue.

In merito all'ammontare dei rimborsi, la relazione tecnica utilizza i dati relativi alle dichiarazioni IVA del periodo d'imposta 2014, riducendoli del 50 per cento in quanto, secondo quanto afferma la stessa relazione, i primi dati parziali del 2015 evidenziano un notevole abbattimento rispetto al 2014. In proposito si segnala che, al momento, sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate, dipartimento delle finanze, le dichiarazioni IVA relativi al periodo d'imposta 2015 dalle quali risulta che, complessivamente, il totale dei rimborsi richiesti è pari a 9.973 mln di euro (da parte di 59.713 soggetti) a fronte di un totale

rimborsi richiesti nelle dichiarazioni 2014 indicato in misura pari a 7.843 milioni (da parte di 56.437 contribuenti). Pur considerando che i dati indicati sono riferiti al complesso dei contribuenti (dai quali andrebbero esclusi i soggetti con le caratteristiche indicate dalla relazione tecnica), appaiono necessari chiarimenti in merito alla prudenzialità della riduzione al 50% degli importi stimati, tenuto conto che la predetta riduzione è applicata dalla relazione tecnica considerando il "notevole abbattimento" (come testualmente riportato dalla stessa RT) registrato nei primi trimestri del 2015 rispetto al 2014, mentre i dati complessivi evidenziano, come indicato, un incremento sia in termini di numero dei contribuenti sia in termini di ammontare di rimborsi richiesti.

La prudenzialità della stima andrebbe verificata anche tenendo conto che, recentemente, è stato esteso l'ambito di applicazione del regime IVA c.d. *reverse charge*. Tale meccanismo di versamento dell'IVA, utilizzato per contrastare l'evasione fiscale, comporta un incremento dei contribuenti che vantano un credito IVA e che possono quindi scegliere se recuperare mediante compensazione o chiedere il rimborso. Andrebbe valutato se detto incremento possa quindi riflettersi sulla platea di soggetti potenzialmente interessati dalla disposizione in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 preliminarmente che la disposizione in commento provvede alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento di una somma a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio di un'apposita garanzia dai soggetti passivi che prestano la predetta garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso IVA. In particolare, ai predetti oneri, valutati in 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. Al riguardo, si rinvia per quanto concerne i profili di copertura, alle considerazioni già svolte in merito all'articolo 4, comma 3.

Ferme restando le osservazioni sul tema in precedenza formulate all'articolo 4, comma 4, si osserva che andrebbe chiarita la natura degli oneri in questione, giacché qualora gli stessi fossero configurati in termini di previsione di spesa - come peraltro si potrebbe ritenere sulla base del testo della disposizione in esame - andrebbe valutata l'opportunità di inserire nel

testo, analogamente a quanto già previsto dal citato articolo 4, comma 4, del presente disegno di legge, il richiamo all'applicazione della procedura di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, qualora fosse in procinto di verificarsi uno sfioramento degli oneri stessi rispetto alle previsioni.

ARTICOLO 6

Modifiche al regime di non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni all'esportazione in attuazione dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2006/112/CE

Normativa vigente La legge n. 49 del 1987, recante *Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo* prevede, tra l'altro, l'emanazione di un decreto ministeriale per la definizione del regime IVA delle forniture effettuate in favore delle amministrazioni dello Stato e delle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute. In particolare, il DM 10 marzo 1988, n. 379 ha stabilito la non imponibilità ai fini IVA delle forniture di beni e relative prestazioni accessorie effettuate alle amministrazioni dello Stato e alle ONG riconosciute per le specifiche finalità.

L'art. 26, comma 5, della legge n. 125/2014 (*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*) dispone che le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti IVA ai sensi dell'articolo 8-*bis* del D.P.R. n. 633/1972. La predetta formulazione è stata introdotta dall'art. 1, co. 139, della legge n. 190/2014 e la relazione tecnica ad esso riferita afferma che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto presenta lo stesso tenore normativo dell'art. 14, comma 3, della legge n. 49/1987⁷, attuato con decreto ministeriale n. 379 del 10 marzo 1988.

La norma include, tra le esportazioni non imponibili ai fini IVA⁸, le cessioni con trasporto o spedizione all'estero effettuate, entro 180 giorni dalla consegna, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge n. 125 del 2014, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo (comma 1).

⁷ La decorrenza delle disposizioni contenute nel richiamato comma 139 e dell'abrogazione dell'art. 14 della legge n. 49/1987 è fissata al primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge n. 125/2014, che a tutt'oggi non risulta adottato.

⁸ Articolo 8 del DPR n. 633/1972.

Alle cessioni indicate nel comma 1 si applica la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 7, co. 1, del d.lgs. n. 471/1997 (comma 2).

E' abrogato l'articolo 26, comma 5, della legge n. 125 del 2014 (comma 3).

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti di gettito, trattandosi di un intervento sulle procedure e sulle condizioni per poter fruire del regime di non imponibilità IVA, in sostituzione di quanto previsto dal DM n. 379 del 10 marzo 1988.

La RT afferma inoltre che il differimento del termine (da 90 giorni a 180 giorni dalla consegna del bene) entro il quale il cessionario non residente deve esportare il bene fuori dall'UE non incide in linea di principio sulla qualificazione dell'operazione da parte dell'erario.

Al riguardo, si segnala che l'individuazione dell'ambito di applicazione del regime di non imponibilità IVA presenta, rispetto a quanto attualmente previsto, alcune differenze sul piano della formulazione letterale delle disposizioni.

In particolare, in merito all'ambito oggettivo, si segnala che la norma si riferisce alle "cessioni con trasporto o spedizione" mentre l'attuale formulazione prevede "la cessione di beni e le relative prestazioni accessorie".

La disposizione attualmente vigente è contenuta sia nell'art.1 del DM 10 marzo 1988, n. 379 richiamato dalla relazione tecnica, sia dall'art. 26, co.5, della legge n. 125 del 2014 (non ancora entrata in vigore).

Andrebbe quindi chiarito se, per effetto della disposizione in esame, possa determinarsi un'estensione dell'ambito applicativo della disciplina sulla non imponibilità IVA, con conseguenti effetti finanziari.

Infine, si segnala che la formulazione prevista fa riferimento alle cessioni in favore delle amministrazioni pubbliche, mentre la normativa vigente applica il regime di non imponibilità IVA alle cessioni in favore delle "amministrazioni dello Stato". In proposito andrebbe acquisita conferma che la nuova formulazione rifletta prassi applicative già vigenti.

ARTICOLO 7

Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei Registri dei Paesi dell'Unione europea o dello SEE.

La norma estende il regime fiscale agevolato previsto per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) ai soggetti residenti e non residenti con stabile

organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione è finalizzata alla chiusura del caso EU-Pilot 7060/14/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha ravvisato l'incompatibilità con il diritto europeo delle disposizioni agevolative di natura fiscale connesse all'utilizzo di navi iscritte nel RII. Tale incompatibilità, ad avviso della Commissione, deriva dal fatto che i regimi di favore sono preclusi ai soggetti che utilizzano navi non battenti bandiera italiana, essendo immatricolate nei registri navali di altri Stati membri dell'Unione europea o dello SEE. In particolare, il contrasto si pone con i principi del diritto dell'Unione concernenti la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, quali garantiti dalle disposizioni del TFUE e dell'accordo sullo SEE. La norma, pertanto, elimina il requisito dell'immatricolazione della nave nel RI ai fini della concessione dei benefici fiscali, estendendone l'applicazione all'utilizzo di navi di Stati membri dell'Unione europea o dello SEE alle stesse condizioni previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, per le navi iscritte nel citato Registro che effettuano servizi di cabotaggio.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni in esame. L'estensione delle predette misure agevolative avviene a decorrere dal periodo d'imposta nel quale entra in vigore il suddetto decreto ministeriale attuativo.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni in esame, valutati in 20 milioni di euro per il 2018 e in 11 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea (articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012).

La relazione tecnica precisa che il Registro Internazionale è stato istituito per l'immatricolazione delle navi mercantili impiegate in attività commerciali di trasporto marittimo di beni o persone, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei Trasporti. Attualmente, la possibilità di iscrizione è concessa anche ai cosiddetti Yacht commerciali e alle navi che effettuano servizi di cabotaggio oltre le 100 miglia marine.

Le misure agevolative oggetto di estensione sono le seguenti:

- credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi (articolo 4, comma 1, della legge n. 457 del 1997);
- concorrenza nella misura del 20 per cento del reddito prodotto con navi iscritte nel Registro Internazionale a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF e all'IRES (articolo 4, comma 2, della legge n. 457 del 1997);

- esclusione dalla base imponibile IRAP del valore della produzione realizzato mediante l'utilizzo di navi iscritte al Registro Internazionale (articolo 12, comma 3 del d.lgs. n. 446 del 1997);
- regime forfetario, opzionale, di determinazione del reddito armatoriale: c.d. *tonnage tax* (articolo 155, comma 1, del TUIR).

La RT afferma che gli effetti in termini di gettito appaiono di difficile determinazione, per le necessità di acquisire informazioni su navi iscritte in vari Registri di navigazione. In linea generale la nuova normativa, trattandosi di estensione di agevolazioni, dovrebbe portare ad una complessiva diminuzione di gettito per l'Erario, determinata dalla combinazione di effetti di diversa natura.

In particolare, la RT afferma che, per quanto riguarda il credito di imposta corrispondente alle ritenute IRPEF effettuate nei confronti dei marittimi imbarcati su navi iscritte al RI, si potrebbe verificare una perdita nei confronti degli armatori i quali, attualmente con navi con bandiera comunitaria, si vedrebbero riconosciuta l'agevolazione sull'ammontare delle ritenute che attualmente versano all'Erario italiano. Di converso potrebbe verificarsi anche il caso di soggetti che trasferiscono navi attualmente iscritte nel RI verso registri di paesi comunitari ove non vengano le stesse condizioni operative vincolanti, in termini di composizione dell'equipaggio, corrispondenti a quelle necessarie per l'iscrizione al RI italiano. Tralasciando le implicazioni in ordine agli effetti in termini di occupazione di marittimi nazionali che ciò comporterebbe, non dovrebbero verificarsi effetti in merito al versamento delle ritenute, essendo esse attualmente non versate. Un altro fattore distorsivo, ma probabilmente di limitata portata, potrebbe originarsi per le previsioni dell'art. 5, comma 5, della legge n. 88/2001 che introduce una norma di interpretazione autentica del comma 8-*bis* articolo 51 TUIR, secondo cui "per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall'attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi". Pertanto, in caso di migrazione da RI ad altro registro comunitario, potrebbe venire a modificarsi la tassazione in capo al singolo marittimo in caso prestasse la sua attività lavorativa per un periodo superiore a 183 giorni sullo scafo con bandiera comunitaria.

Per quanto riguarda l'agevolazione IRES o IRPEF, dall'analisi dei modelli di dichiarazione Unico 2013 si rileva, nei confronti dei contribuenti che dichiarano di operare nell'ambito dei codici di attività Ateco 50.10.00 (Trasporto marittimo e costiero di passeggeri) e 50.20.00 (Trasporto marittimo e costiero di merci) e che non usufruiscono attualmente delle agevolazioni accordate per l'iscrizione al RI e non aderiscono alla *Tonnage Tax*, un ammontare di imposta pari complessivamente a 15 mln di euro.

Fatte salve le previsioni dei commi 3 e 5 dell'art. 1 del D.L. n. 457/1997, che dispongono in materia di condizioni e requisiti per l'iscrizione di navi al RI, come ad esempio la riserva per i servizi di cabotaggio di corto raggio, la relazione adotta l'ipotesi prudenziale che la metà dei soggetti abbiano i requisiti di soggetti residenti o di stabili organizzazioni di soggetti non residenti che usano navi iscritte in altri registri comunitari; si otterrebbe pertanto una perdita di circa l'80% della metà dell'imposta prima citata, nell'ordine di 6 mln di euro di competenza annua (15mln X 50% X 80%).

Riguardo all'IRAP, utilizzando lo stesso criterio di prudenza, dall'analisi delle dichiarazioni IRAP 2013 si osserva un ammontare di imposta pagata nell'ordine di 5 mln di euro. Pertanto, secondo il medesimo presupposto, tale importo rappresenterebbe interamente una perdita di gettito. Infatti, il decreto istitutivo dell'IRAP considera *ex lege* esercitata fuori dal territorio dello Stato l'attività di trasporti marittimi realizzati mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel Registro Internazionale. Infine, per quanto riguarda la *Tonnage Tax* (artt. 155-161 TUIR), la fattispecie dovrebbe trovare limitate possibilità di estensione per attrazione, sia per equivalenti regimi esistenti in altri Paesi, sia per ulteriori condizioni e vincoli, anche di durata dell'opzione, che essa comporta. Ulteriori elementi propri dei soggetti che hanno in esercizio navi iscritte al RI, ma non di rilevanza fiscale, riguardano l'esenzione dal versamento dei contributi, attualmente vigente nei confronti dei marittimi impiegati su navi iscritte. Di tali contributi si fa carico un apposito fondo. La RT afferma che dalla proposta di modifica normativa deriva, pertanto, una perdita di gettito per competenza di 11 milioni di euro in ragione di anno cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis, della legge n. 234/2012, n. 234.

Gli effetti finanziari per cassa, ipotizzando l'entrata in vigore della norma nel 2017, sono i seguenti:

	<i>(milioni di euro)</i>		
	2018	2019	2020
IRES/IRPEF	-10,75	-6	-6
IRAP	-9,25	-5	-5
Totale	-20	-11	-11

Infine la RT precisa che le recenti modifiche alla disciplina cd "Tonnage tax", recate dall'articolo 1-quater, comma 27, lettera g), del decreto-legge n. 193 del 2016, nonché le modifiche correlate alle previsioni recate in materia dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 non incidono sugli effetti finanziari stimati per il presente articolo.

Al riguardo, si rileva che la disposizione estende le agevolazioni fiscali riconosciute alle navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) ai soggetti residenti e non residenti con

stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Con riferimento agli effetti stimati dalla relazione si evidenzia quanto segue:

- in merito al credito d'imposta, pur tenendo conto di quanto evidenziato dalla RT, andrebbe valutata la prudenzialità della mancata imputazione di effetti fiscali con riferimento ai soggetti, attualmente con navi con bandiera comunitaria, che si vedrebbero riconosciuta l'agevolazione sull'ammontare delle ritenute che attualmente versano all'Erario italiano;
- in merito all'agevolazione IRES/IRPEF andrebbero forniti elementi informativi di maggior dettaglio al fine di verificare la prudenzialità dell'ipotesi di tener conto del solo 50% dei redditi suscettibili di essere oggetto del regime agevolativo in esame.

In merito alla mancata imputazione di effetti con riferimento alla cd. *tonnage tax* si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa le limitate possibilità di estensione per attrazione, sia per equivalenti regimi esistenti in altri paesi, sia per ulteriori condizioni e vincoli, anche di durata dell'opzione, che essa comporta.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che al comma 4 la disposizione in commento provvede alla copertura degli oneri derivanti, in termini di minori entrate, dalla estensione del vigente regime fiscale relativo ai soggetti esercenti navi iscritte al Registro internazionale italiano anche nei confronti di soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte in registri di Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo. In particolare, ai predetti oneri, valutati in 20 milioni di euro per il 2018 e in 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. Al riguardo, si rinvia per quanto concerne i profili di copertura, alle considerazioni già svolte sull'articolo 4, comma 3.

Articolo 8

Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera. Caso EU-Pilot 2079/11/EMPL

Le norme prevedono l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017, finalizzati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del D.L. n. 2/2004, al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. n. 382/1980.

La figura dei lettori universitari di lingua madre straniera era stata prevista dall'articolo 28 del D.P.R. n. 382/1980. Successivamente, l'articolo 4 del D.L. n. 120/1995 ha stabilito che le esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche fossero soddisfatte mediante l'impiego di collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre con contratto di lavoro subordinato di diritto privato, assunti per selezione pubblica privilegiando l'accesso di coloro che in precedenza avevano svolto la funzione di lettore. L'articolo 1 del D.L. n. 2/2004 ha previsto⁹ per i collaboratori linguistici ex lettori di madre lingua straniera l'attribuzione di un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli per ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. n. 382/1980¹⁰.

L'attribuzione avviene proporzionalmente all'impegno orario assolto e tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore. L'equiparazione prevista nella norma è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del D.L. n. 2/2004, pari ad euro 10.000.000 per l'anno 2004, si è provveduto mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537/1993, come determinata dalla tabella C della legge n. 350/2003.

Si prevede che un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predisponga uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo e dei criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che entro il 31 dicembre 2017 perfezionano i relativi contratti integrativi (comma 2).

Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, pari a euro 8.705.000 annui a decorrere dall'anno 2017, il comma 3 provvede:

⁹ In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99.

¹⁰ Abrogato dall'articolo 4, comma 5, del D.L. n. 120/1995.

- quanto a euro 8.705.000 per l'anno 2017, a euro 5.135.000 per l'anno 2018 e a euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234/2012 ¹¹;
- quanto a euro 3.570.000 per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione intende risolvere il problema del trattamento economico dei lettori di lingua straniera in servizio nelle università statali, assunti prima dell'entrata in vigore del D.L. 120/1995, con il quale è stata introdotta la nuova figura del “collaboratore esperto linguistico”, regolata dal CCNL del personale tecnico-amministrativo delle università. La norma è finalizzata a garantire completa ottemperanza alla sentenza del 26 giugno 2001 della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-212/99), la quale ha stabilito che i lettori hanno diritto al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura all'impegno orario effettivamente assolto, con attribuzione di scatti stipendiali a decorrere dalla data della presa di servizio e tenendo conto che l'impegno a tempo pieno corrisponde a 500 ore.

La RT afferma che i lettori attualmente in servizio nelle università statali sono circa 500, di cui circa 260 con un contenzioso pendente con gli atenei dai quali dipendono. La disposizione in esame, applicando il giudicato europeo a quanto stabilito dall'articolo 1 del D.L. n. 2/2004, stanziando risorse aggiuntive sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, attribuendo un significativo cofinanziamento agli atenei per la chiusura dei contenziosi in essere.

Per l'adeguamento degli stipendi futuri, con un onere complessivo pari a euro 8.705.000 annui la RT calcola che il costo *pro capite* massimo dell'adeguamento stipendiale, da moltiplicare per le 260 unità interessate, è pari a euro 33.480 (differenza tra l'onere minimo di un collaboratore ed esperto linguistico assunto dopo il 1995, pari a euro 21.600, e il costo massimo, comprensivo degli scatti di anzianità, del ricercatore confermato a tempo definitivo a tempo pieno, pari a euro 55.080).

¹¹ Il Fondo è stato istituito al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

A tali oneri a regime, le università provvederanno con lo stanziamento aggiuntivo sul FFO autorizzato dal provvedimento in esame e con le ulteriori risorse eventualmente occorrenti disponibili nei propri bilanci.

La copertura dell'onere aggiuntivo derivante dall'incremento del FFO è garantita mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234/2012, introdotto dall'articolo 28, della legge n. 115/2015. Per il solo anno 2018 si provvede, in parte, mediante riduzione del predetto fondo e, in parte, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Al riguardo, andrebbe chiarito se gli oneri indicati comprendano o meno somme da corrispondere a titolo di arretrati: in tal caso andrebbe precisato se debbano calcolarsi anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e se sia configurabile un maggior onere nei primi anni di applicazione della norma.

Inoltre, pur tenendo conto che l'importo da corrispondere ai singoli atenei è previsto a titolo di cofinanziamento, andrebbe confermato che il complesso delle risorse utilizzabili sia sufficiente alla copertura delle esigenze derivanti dai contenziosi cui fa riferimento la relazione tecnica, posto che le posizioni degli interessati sembrerebbero difficilmente riconducibili entro un limite massimo di spesa.

Si osserva, inoltre, che nella relazione tecnica l'onere viene calcolato sui 260 lettori attualmente in servizio che hanno un contenzioso pendente con gli atenei. Dal momento che la norma finalizza lo stanziamento in esame anche a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso, andrebbero acquisiti chiarimenti volti ad escludere eventuali effetti finanziari connessi a misure di adeguamento riferite a soggetti al di fuori dal contenzioso.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che al comma 3 la disposizione in commento prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento, in misura pari a 8,705 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, del Fondo per il finanziamento ordinario

delle università si provveda, quanto a euro 8,705 milioni di euro per l'anno 2017, a 5,135 milioni di euro per l'anno 2018 e a 8,705 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 e, quanto a 3,57 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito, nel rinviare alle considerazioni in precedenza già svolte per quanto attiene alla copertura effettuata a valere sul Fondo per il recepimento della normativa europea, si osserva che il fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo in misura pari a 3,57 milioni di euro per il 2018, reca le necessarie disponibilità.

ARTICOLO 9

Misure in materia di caseine e caseinati destinati all'alimentazione umana

Le norme recano disposizioni di attuazione della direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio.

In particolare, le disposizioni:

- definiscono l'ambito di applicazione della norma, ossia la produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e alle loro miscele (comma 1);
- introducono la definizione di "caseina acida alimentare", di "caseina presamica alimentare e di "caseinati alimentari" (comma 2);
- definiscono le modalità di indicazione dei prodotti, aventi ad oggetto caseine e caseinati, da riportare su imballaggi, recipienti o etichette (commi 3-6) ;
- dispongono in materia di smaltimento delle scorte, prevedendo che i lotti di prodotto, fabbricati anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento in esame, e le etichette non conformi a quanto sancito dallo stesso, potranno essere commercializzati fino alla data del 31 dicembre 2018 (comma 7);

- prevedono norme sanzionatorie riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione dei prodotti in esame, prevedendo tre ipotesi di illecito amministrativo, fatte salve le ipotesi in cui le condotte descritte integrino una fattispecie di illecito penale.

Costituisce illecito amministrativo la condotta di colui che:

- utilizza - per la preparazione di alimenti - caseine o caseinati non rispondenti ai requisiti previsti dalla direttiva, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 10.000 (comma 8);
- denomina le caseine o i caseinati, commercializzati per usi diversi, in modo tale da indurre in errore il consumatore sul loro effettivo uso, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000 (comma 9);
- pone in commercio, con le denominazioni indicate nel comma 2 ovvero con altre denominazioni similari che possono indurre in errore l'acquirente, prodotti non rispondenti ai requisiti stabiliti dall'art. 9 in commento, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000 (comma 10).

Si fa presente che l'articolo 8, comma 1, del DPR 180/1988 (di cui il successivo comma 16 dell'articolo in esame dispone l'abrogazione) prevede per violazioni analoghe una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000;

- pone in commercio i prodotti con una denominazione comunque diversa da quelle prescritte dal medesimo articolo in esame, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 ad euro 2.500 (comma 11).

Si fa presente che l'articolo 8, comma 2, del DPR 180/1988 (di cui il successivo comma 16 dell'articolo in esame dispone l'abrogazione) prevede per violazioni analoghe una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000;

- viola le disposizioni stabilite relative alle indicazioni obbligatorie che devono essere apposte su imballaggi, recipienti, etichette o documenti, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 5.000 (comma 12).

Si fa presente che l'articolo 8, comma 3, del DPR 180/1988 (di cui il successivo comma 16 dell'articolo in esame dispone l'abrogazione) prevede per violazioni analoghe una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000;

- individuano le autorità competenti ad accertare le violazioni (a livello nazionale, il Ministero della salute, per la parte relativa alla sicurezza alimentare e il Ministero delle politiche agricole per la parte relativa ai controlli qualitativi e quantitativi, a livello territoriale, regioni, province autonome e ASL) (commi 13 e 14);
- prevedono che dall'attuazione delle disposizioni non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 15);

- abrogano il DPR 180/1988 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana (comma 16).

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le attività di controllo previste da tale norma saranno eseguite dalle amministrazioni centrali e locali competenti (Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e aziende sanitarie locali) con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La RT rappresenta che tali attività di controllo sono le stesse già svolte in attuazione delle previsioni contenute nel DPR 180/1988, che ha recepito la direttiva 83/417/CEE. poi abrogata dalla direttiva (UE) 2015/2203, e riguardano i controlli sulle indicazioni obbligatorie da riportare nelle etichettature dei prodotti (le stesse di quelle previste nella direttiva 83/417/CEE) e i controlli sul rispetto dei tenori previsti negli allegati della direttiva.

La RT afferma che, quindi, dalle disposizioni in esame non derivano nuove attività di accertamento, ma la verifica che i prodotti siano conformi ai nuovi parametri di tenori stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/2203.

La previsione sulle autorità competenti è stata inserita in conformità all'articolo 2 del D. Lgs. 193/2007, il quale, in merito ai controlli in materia di sicurezza alimentare, prevede che le autorità competenti siano: Ministero della salute, regioni, province autonome e ASL, nell'ambito delle rispettive competenze. La RT afferma che trattasi, pertanto, di attività istituzionali delle medesime, fronteggiabili con le risorse disponibili a legislazione vigente. Le attività di controllo di competenza del Ministero della salute sono già coperte dalle risorse previste dal capitolo di spesa 5010 del Ministero della salute "Spese per il potenziamento e il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli", mentre i controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole sono coperti con le risorse finanziarie già destinate al funzionamento e all'operatività dell'Ispettorato centrale repressione frodi (Missione 1 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1.4 "Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale", capitoli n. 2460 e n. 2461 "Spese per acquisti di beni e servizi" e pertinenti piani gestionali).

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione atteso che i soggetti cui spettano le attività di controllo previste dalle

disposizioni in esame già svolgono tali adempimenti in base alla legislazione vigente, secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

Non vi sono altresì osservazioni da formulare in riferimento alle modifiche apportate all'apparato sanzionatorio, atteso che le sanzioni recate dalle norme in esame sono volte a integrare le fattispecie attualmente previste o ad inasprire l'importo massimo delle sanzioni confermate.

ARTICOLO 10

Disposizioni in materia di tutela delle acque. Monitoraggio sostanze chimiche. Caso EU-Pilot 7304/15/ENVI

Normativa vigente: l'art. 78-*sexies*, del D.lgs. n. 152/2006, affida all'ISPRA il compito di verificare che i requisiti minimi di prestazione per tutti i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita conformemente ai criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-*bis*, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza del medesimo decreto legislativo (comma 1). In mancanza di *standard* di qualità ambientali per un dato parametro o di un metodo di analisi che rispetti i requisiti minimi di prestazione di cui al comma 1, le ARPA e le APPA assicurano che il monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili.

La norma integra le disposizioni di cui all'art. 78-*sexies*, del D. lgs. n. 152/2006, relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, prevedendo, in particolare, che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ISPRA rende disponibile mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei laboratori del sistema delle agenzie dotati delle metodiche di analisi disponibili a costi sostenibili.

La relazione tecnica afferma che l'articolo in esame reca modifiche all'art. 78-*sexies*, del Codice dell'ambiente che definisce i requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi. Dalla norma non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'attività di promozione di intese con le regioni e le province autonome che le Autorità di bacino sono tenute a svolgere secondo la disposizione in esame si sostanzia, infatti, in una mera attività di coordinamento nei confronti delle stesse regioni e province autonome che verrà effettuata con mezzi di comunicazione, anche telematici, già a disposizione delle

Autorità di bacino e, pertanto, da questa non potranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma, inoltre, che la pubblicazione dell'elenco dei laboratori del sistema agenziale dotati delle metodiche analitiche conformi al decreto legislativo n. 152/2016, è effettuata da ISPRA sul proprio sito istituzionale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si prende atto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, secondo la quale i soggetti pubblici interessati potranno dare attuazione alle disposizioni in esame mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che tale condizione di invarianza finanziaria possa realizzarsi anche con riferimento alla prescritta garanzia di l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio.

ARTICOLO 11

Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane

La norma modifica la disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili¹², stabilendo che gli stessi limiti - riferiti al contenuto di fosforo e azoto - vengano monitorati non in relazione alla potenzialità dell'impianto, ma, più in generale, con riferimento al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano espresso in abitanti equivalenti (A.E.) (comma 1).

Le eventuali ulteriori attività derivanti dalla disposizione sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio degli organi di controllo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione ed afferma che la sua attuazione potrebbe comportare, limitatamente ad alcune situazioni territoriali, ossia agglomerati con carico generato maggiore di 10.000 abitanti equivalenti e scarico in area sensibile, un aumento del numero dei parametri da analizzare nell'ambito dei periodici controlli eseguiti agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, così come previsto dalla norma. La relazione tecnica afferma che, tuttavia, si tratterebbe di attività che rientrano nelle competenze istituzionali dell'autorità preposta al controllo

¹² Di cui alla tabella 2 dell'allegato 5 alla parte terza, del D.lgs. n. 152/2006.

(provincia o comune), cui si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente. Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli organi di controllo svolgeranno le eventuali ulteriori attività in questione con le risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione modifica i parametri di riferimento in base ai quali vengono effettuate le attività di monitoraggio ambientale sugli scarichi di acque reflue in aree sensibili. Si rileva, altresì, che la norma risulta assistita da una specifica previsione di neutralità finanziaria, in aggiunta a quella di carattere generale prevista dall'articolo 14.

Sul punto non si hanno osservazioni da formulare, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, in base alla quale le attività previste rientrano nelle attività istituzionali dei soggetti pubblici preposti al controllo e che alle stesse si provvederà nell'ambito delle risorse esistenti.

ARTICOLO 13

Trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna.

Normativa vigente: l'art. 5, della legge n. 145/2016 (Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali) prevede che al personale che partecipa alle missioni internazionali venga corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'art. 4 della medesima legge, un'indennità di missione (comma 1). Tale indennità è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti (comma 2). Con i DPCM di ripartizione del fondo per le missioni internazionali a favore delle missioni deliberate, nell'ambito delle risorse ivi previste, può essere stabilito, per alcuni teatri operativi di particolare disagio ambientale, che la relativa indennità sia calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, tuttavia situata nel medesimo continente (comma 3). Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori del teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita (comma 4). Viene, altresì, prevista la non applicazione del comma 1, dell'articolo 28, del DL n. 223/2006 che riduce del 20 per cento, le diarie per missioni all'estero (comma 6).

La norma disciplina il trattamento economico del personale non appartenente alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (SEAE), prevedendo che l'indennità di missione corrisposta a tal fine dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale venga calcolata ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 6, della legge n. 145/2016 (comma 1).

La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 1 viene subordinata all'autorizzazione effettiva, da parte dell'Italia, della partecipazione ad iniziative e missioni del SEAE, con deliberazione del Consiglio dei Ministri e autorizzazione delle Camere mediante appositi atti di indirizzo ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 145/2016¹³ (comma 2).

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto di per sé non dispone o proroga la partecipazione a specifiche iniziative o missioni del SEAE, né crea nuove strutture. Infatti, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge n. 145/2016 (disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali), la suddetta partecipazione è deliberata dal Consiglio dei Ministri ed autorizzata dalle Camere con atti di indirizzo.

L'articolo si limita pertanto a regolare l'indennità che è conferita dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale esterno alla Pubblica Amministrazione, dopo che la partecipazione alle missioni del SEAE sia stata deliberata e autorizzata e siano state stabilite le risorse da destinare a tali iniziative, in sede di riparto del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'art. 4 della legge n. 145/2016.

¹³ L'articolo 2, della legge n. 145/2016, prevede che la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica, venga trasmessa dal Governo alle Camere, al fine della sua autorizzazione, per ciascun anno, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Nella summenzionata deliberazione, il Governo indica, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso, cui si provvede a valere sul fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'art. 4 della medesima legge. (commi 1 e 2). Con uno o più DPCM, le risorse del fondo sono destinate a soddisfare il fabbisogno finanziario delle missioni autorizzate. Gli schemi dei decreti, corredati di relazione tecnica sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 3). Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno successivo, ivi inclusa la proroga della loro durata come definita ai sensi dell'articolo 2, nonché ai fini dell'eventuale modifica di uno o più caratteri delle singole missioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel fondo. Tale relazione, anche con riferimento alle missioni concluse nell'anno in corso, precisa l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti (articolo 3, comma 1).

La relazione illustrativa, con riguardo alla norma in esame, evidenzia che l'intervento normativo è reso necessario dal nuovo regime normativo di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, introdotto dalla legge n. 145/2016. Sino al 2016, il trattamento economico degli esterni alla pubblica amministrazione è stato disciplinato, di anno in anno, tramite i decreti-legge di proroga delle missioni (da ultimo il DL n. 67/2016). L'indennità riconosciuta è stata calcolata nella misura dell'80 per cento dell'indennità determinata ai sensi dell'art. 171 del DPR n. 18/1967. Le disposizioni richiamate della legge n. 145/2016 stabiliscono, tra l'altro, che l'indennità sia calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o intera, incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione appare finalizzata a definire la normativa di riferimento per la determinazione del trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (SEAE).

In particolare la disposizione, ai fini della determinazione del trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del SEAE, prevede che l'indennità di missione sia calcolata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 146/2016 – che disciplina l'indennità da corrispondere al personale che partecipa alle missioni internazionali - sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o intera, incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio.

Dalla relazione illustrativa sembra evincersi che, sino all'ultimo decreto di proroga delle missioni internazionali (DL n. 67/2016), il trattamento economico degli esterni alla pubblica amministrazione partecipanti alle medesime missioni sia stato disciplinato secondo criteri diversi (80 per cento dell'indennità determinata ai sensi dell'art. 171 del DPR n. 18/1967) e potenzialmente meno onerosi rispetto a quelli richiamati dalla norma in esame.

In proposito, si prende che – come affermato dalla RT - l'effettiva corresponsione del predetto trattamento, nei termini definiti dalla disposizione, resta comunque subordinato all'autorizzazione della partecipazione ad iniziative e missioni del SEAE, nell'ambito della procedura di autorizzazione delle missioni internazionali disciplinata dagli articoli 2 e 3 della legge n. 145/2016 e nel quadro delle risorse finanziarie appostate dall'apposito Fondo previsto dalla legge di bilancio. Andrebbe peraltro chiarito se le disposizioni in esame siano suscettibili di determinare effetti apprezzabili di maggior spesa, sia pur di carattere eventuale, con riferimento alle singole missioni di spesa che dovessero essere autorizzate.